Allegato 3 – “**Dichiarazioni integrative del D.G.U.E.”**

Spett.le

**SOGGETTO AGGREGATORE**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**tramite pec: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it**

**INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI COMMITTENZA AUSILIARIA[[1]](#footnote-1)PER LA PREPARAZIONE E IL SUPPORTO ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA DI GARA CHE VERRÀ INDETTA DALLA CITTÀ METROPOLITANA IN QUALITÀ DI SOGGETTO AGGREGATORE.**

|  |
| --- |
| Il/La sottoscritto/a nato/a a il |
| in qualità di titolare/legale rappresentante dell’operatore economico/del consorzio/della consorziata esecutrice/dell'impresa mandante/dell'impresa retista/dell'impresa aderente al G.E.I.E.[[2]](#footnote-2) |
| con sede legale in |
| Via n. tel. fax |
| Email Pec[[3]](#footnote-3) |
| P.IVA Codice Fiscale |
| codice di attività |

ai fini dell’affidamento dell'appalto in oggetto specificato, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis) ([[4]](#footnote-4));

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice ([[5]](#footnote-5));

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater), del D.lgs. n. 50/2016([[6]](#footnote-6));

 l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016([[7]](#footnote-7));

 l’inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.l. n. 76/2020, convertito con legge 120/2020, nonché dalla l. 238/2021 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 28 settembre 2022, Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate ([[8]](#footnote-8)).

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 IL DICHIARANTE

 (firma digitale)

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. A)/b), d.l. 76/2020, conv. In l. n. 120/2020, come modificato dal d.l. 77/2021 convertito in l. N. 108/2021 [↑](#footnote-ref-1)
2. Scegliere la dizione che interessa [↑](#footnote-ref-2)
3. Per tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Si riporta quanto previsto dall'art. 80, comma 1, lett. b-bis) D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente:

 “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444), per uno dei seguenti reati:

 lett. b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621)”; [↑](#footnote-ref-4)
5. Si riporta quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente:

 “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

 lett. f-bis) “l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

 lett. f-ter) “l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel Casellario informatico” [↑](#footnote-ref-5)
6. Si riporta quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett.c, c-bis), c-ter) e c-quater), D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente:

 “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

 lett. c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

 lett. c-*bis*) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione;

 lett. c-*ter*) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno e altre sanzioni comparabili.....*omissis* ...;

 lett. c-*quater*) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato”. [↑](#footnote-ref-6)
7. Si riporta quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente: “l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. [↑](#footnote-ref-7)
8. Si riporta quanto previsto dall'art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 nel testo vigente: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0040.htm#02). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'[articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015](https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_dm_30_01_DURC.htm#08), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. [↑](#footnote-ref-8)